



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA  
TERZA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alessandra Arceri ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 18923/2018 promossa da:

██████████ (C.F. ██████████) con il patrocinio dell'avv. PALUMBI FRANCESCA e elettivamente domiciliato in VIA L. C. FARINI N. 24 40124 BOLOGNA presso il difensore

ATTORE

contro

COMUNE DI ██████████ C.F. 0 ██████████ P.I. 00 ██████████ rappresentato e difeso dagli Avv.ti ██████████ del Foro di ██████████, C.F. ██████████, PEC ██████████, fax ██████████ e ██████████ del Foro di ██████████, C.F. ██████████, PEC ██████████, fax ██████████, giusta procura speciale alle liti e delega rese su foglio separato ai sensi dell'art. 83, comma 3, c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'██████████.

CONVENUTO

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con atto di citazione notificato il 12 dicembre 2018, il Sig. ██████████ conveniva in giudizio il Comune di ██████████, in persona del Sindaco pro tempore, al fine di ottenerne la condanna al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'incidente occorsogli in data 27 gennaio 2016, alle ore 13.50, in Via ██████████ in ██████████.

Più precisamente l'attore, dipendente della ditta di autospurghi ██████████ riferiva che, mentre stava effettuando procedure di spurgo lungo la via ██████████, sul fronte delle "██████████" al fianco del mezzo pesante ██████████ tg. ██████████ della ditta, il manto stradale cedeva in corrispondenza della ruota posteriore del veicolo, che sprofondava e si inclinava sul lato destro, andando a colpire alla testa il Sig. ██████████ e schiacciandolo tra la fiancata del veicolo e la colonna del porticato. A fronte di tale ricostruzione dei fatti l'attore chiedeva la condanna dell'esponente al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali asseritamente subiti e non quantificati.

Si costituiva in giudizio il Comune di ██████████, in persona del Sindaco Dott. ██████████, chiedendo di dichiarare, in via pregiudiziale di rito, la carenza di legittimazione passiva del Comune di ██████████; in ogni caso, nel merito, di rigettare le domande svolte dal Sig. ██████████ nei confronti del Comune di ██████████ in quanto del tutto infondate in fatto e in diritto e non provate.



Più in particolare, allegava: l'insussistenza della responsabilità ex art. 2051 c.c. a proprio carico; la mancata prova del quantum del risarcimento del danno non patrimoniale richiesto da parte attrice.

All'udienza del 18.7.2019 il Giudice, dopo aver rilevato che non vi era necessità di chiarire modalità, tempi e luogo dell'accaduto, vista l'ampia descrizione documentale di p.g., ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica onde consentire la stima del danno psicofisico subito da parte attrice in dipendenza del sinistro, nominava quale C.T.U. la dott.ssa [REDACTED], disponendone la comparizione dinanzi a sé all'udienza del 1.10.2019 per il giuramento di rito e l'accettazione dell'incarico.

All'esito della stessa veniva fissata udienza di discussione ai sensi degli artt. 83 lett. h) D.L. n. 18/2020 e 281 sexies c.p.c.

Prima di esaminare il merito della causa è necessario pronunciarsi in ordine all'eccezione di difetto di legittimazione passiva sollevata da parte convenuta.

A fondamento di tale eccezione la difesa del Comune di [REDACTED] allega che il tratto di strada su cui si è verificato il cedimento oggetto di causa (via [REDACTED], sul fronte delle "[REDACTED]", in corrispondenza dei civici 277 – 279) sia di proprietà privata (cfr. doc. 1, fasc. convenuta). L'eccezione è priva di pregio per le ragioni di seguito esposte.

A tal riguardo, occorre rilevare che, come peraltro dettagliatamente descritto nel rapporto redatto dagli Agenti della Polizia Municipale di [REDACTED], intervenuti sul luogo del sinistro, il tratto di strada in cui è avvenuto il cedimento risulta essere "una strada urbana ad unica carreggiata, rettilinea, a due corsie di marcia, con linea di mezzera continua, ove vige il limite di velocità di 50 km/h" (cfr. doc. n. 3, fasc. attore). Risulta del tutto evidente quindi il carattere pubblico del tratto di strada in oggetto, su cui immediatamente dopo il sinistro intervenivano, infatti, i tecnici del Comune di [REDACTED], settore Lavori Pubblici (cfr. doc. n. 3, fasc. attore).

Tali considerazioni sono di per sé già sufficienti per ritenere sussistente nel caso di specie la legittimazione passiva del Comune di [REDACTED].

Procedendo ora all'esame del merito della causa, si ritiene che la domanda dell'attore sia fondata e vada accolta nei limiti di seguito precisati.

Quanto alla ricostruzione dei fatti, alla luce delle emergenze processuali, questo giudice ritiene che il sinistro si sia verificato con la dinamica descritta nel rapporto redatto dagli agenti della polizia municipale del Comune [REDACTED] dell'11.2.2016, e quanto risultante dalle spontanee dichiarazioni rese in data 27.1.2016 dinanzi all'agente di p.g. [REDACTED] dal sig. [REDACTED], in qualità di persona coinvolta in incidente stradale prodotto in causa, nonché dai rilievi fotografici acquisiti in atti e secondo quanto risultato provato in istruttoria.

Ciò premesso, il Tribunale reputa innanzi tutto provato il nesso di causalità materiale tra la rovina del manto stradale e l'insorgenza del sinistro in cui è rimasto gravemente infortunato l'attore. Utile, ai fini della ricostruzione della dinamica dei fatti di causa, risulta essere il citato rapporto di p.g..

Dal verbale risulta infatti che il manto stradale cedeva improvvisamente sotto la gemellare posteriore destra dell'autocisterna che sprofondava con gli pneumatici nella voragine; ciò ha fatto sì che l'autocisterna si inclinasse repentinamente sul lato destro, andando a colpire violentemente alla testa il sig. [REDACTED], per poi appoggiarsi sulla colonna del porticato danneggiandola lievemente.

Tale circostanza di fatto è corroborata altresì dalle spontanee dichiarazioni rese dal sig. [REDACTED], il quale riferisce che "... in quel momento si sfondava l'asfalto e il camion sprofondava nella voragine che si era creata piegandosi verso destra e appoggiando la parte superiore al porticato. Il mio collega veniva però schiacciato tra il camion e il portico. Veniva schiacciata in parte la testa."



La prova del nesso di causalità materiale tra dinamismo della cosa e danno lamentato è ulteriormente confermata dalla CTU, dott.ssa [REDACTED], la quale rileva che “Si riconosce il diretto nesso di causa tra le lesioni riportate e la dinamica del sinistro “de quo” con postumi quantificabili in ragione del 18% per “esiti di trauma cranio-facciale non commotivo con frattura della rocca petrosa destra ed emo-timpano omolaterale e derivata lieve ipoacusia mista, frattura orbitaria sinistra con modesto deficit di convergenza e lieve deficit del nervo ottico; aggravamento degli esiti di un precedente intervento di avanzamento mandibolare con ripetuti fenomeni infiammatori che hanno richiesto la rimozione di placche e viti; attuale malocclusione dentale con dolenzia alla masticazione; reazione ansiosa situazionale con comportamenti di evitamento fobico”. (cfr. pag. 6-7 CTU).

La difesa del Comune contesta, tuttavia, la sussistenza a suo carico della responsabilità ex art. 2051 c.c..

Nello specifico, l'Ente comunale allega che l'attore non fornisca alcuna prova a sostegno della riconducibilità causale dei danni lamentati al preteso cedimento del manto stradale, né tantomeno prova la sussistenza del nesso di causalità tra gli stessi e la riferita cosa oggetto di custodia. Contesta le motivazioni e le risultanze della perizia di parte attrice del Dott. [REDACTED] (cfr. doc. 43 fasc.attore).

Inoltre, la difesa di parte convenuta allega come la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. ponga a carico del danneggiato l'onere di provare il verificarsi dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con il bene in custodia; solo una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, avrà l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità sia idoneo ad interrompere il nesso causale (sul punto si veda Cass. Civ. Sez. III, 29 gennaio 2016, n. 1677; Cass. Civ. 11 maggio 2017, n. 11526).

Aggiunge poi la difesa del Comune che nei primi anni 2000, la proprietà (privata) delle "[REDACTED]" ha compiuto un intervento di consolidamento dell'edificio insistente proprio sull'area teatro del sinistro, andando ad operare anche sulle volte del tombamento del torrente [REDACTED], che scorre sotto il portico del fabbricato nel tratto di strada oggetto del presente giudizio (cfr. doc. 2, fasc. convenuta). Allega il Comune che non si possa escludere che tale intervento di consolidamento dell'edificio ad opera della proprietà abbia contribuito ad indebolire la solidità del manufatto e, quindi, a provocare il cedimento oggetto del presente giudizio recidendo, pertanto, in modo netto, il nesso causale.

Da ultimo, fa presente che, in ogni caso, il cedimento improvviso del manto stradale sia configurabile come un evento assolutamente imprevedibile, nonostante l'impiego del più alto grado di diligenza e perizia.

Alla luce degli atti e dei documenti di causa, ritiene questo giudice che le doglianze sollevate dalla difesa del Comune di [REDACTED] siano del tutto infondate.

La disciplina generale del modello di responsabilità extracontrattuale invocata dalle parti del presente giudizio è quella contenuta nell'art. 2051 c.c., ai sensi del quale “Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito.” Dall'interpretazione letterale della disposizione normativa si evince che la responsabilità del custode sia presunta quando sussistono le seguenti due condizioni: l'esistenza di un rapporto di custodia, identificandosi lo stesso in una relazione tra la cosa e colui il quale ha un effettivo potere sulla stessa; il fatto che il danno lamentato sia provocato dalla cosa in custodia. Basandosi su una relazione, per l'appunto, tra cosa e custode, la responsabilità in oggetto prescinde totalmente dal comportamento del custode, cui viene imputata per il solo fatto di essere in relazione privilegiata con la cosa che sia, per la sua natura o per il dinamismo assunto, pericolosa. Tale impostazione è stata fatta propria dalla pronuncia a Sezioni Unite n. 12019/1991, che ha inaugurato la moderna concezione dell'art. 2051 c.c., riconducibile all'alveo della responsabilità oggettiva e basata sul positivo riscontro del nesso di causalità tra la res causativa del pregiudizio e l'evento dannoso, prescindendosi dal comportamento del custode stesso. Ciò consente di



rinvenire la ratio della norma nell'esigenza di predisporre uno strumento di allocazione del danno improntato ad una finalità di giustizia distributiva, atta a traslare il danno dal danneggiato che incolpevolmente lo subisce, al custode che, in virtù del rapporto predetto, è chiamato a risponderne per il fatto di esercitare un potere sulla cosa. Difatti, secondo l'insegnamento della Suprema Corte, la fattispecie di cui all'art. 2051 c.c. individua pacificamente un'ipotesi di responsabilità oggettiva, essendo sufficiente per l'applicazione della stessa la sussistenza del predetto rapporto di custodia tra il responsabile e la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, senza che assuma rilievo in sé la violazione dell'obbligo di custodire la cosa da parte del custode, la cui responsabilità è esclusa dal solo "caso fortuito". Detto fattore attiene non ad un comportamento del responsabile, bensì al profilo causale dell'evento, riconducibile non alla cosa che ne è fonte immediata, ma ad un elemento esterno, recante, almeno di massima, i caratteri dell'imprevedibilità e dell'inevitabilità.

Sul piano dell'onere della prova ne consegue che graverà sull'attore l'onere di provare il nesso causale tra il danno e la cosa in custodia, laddove spetterà invece al convenuto dare la prova dell'evento imprevedibile che, intervenendo, ha spezzato il legame predetto. In tal modo il regime cui dà luogo l'art. 2051 c. c. può essere definito speciale rispetto a quello generale previsto in tema di responsabilità aquiliana, risolvendosi in un sistema che potrebbe dirsi "semplificato" per il danneggiato, il quale - fermo l'onere di dimostrare la derivazione del danno dal dinamismo della cosa, e dalla sua pericolosità - è dispensato dall'onere di provare la condotta connotata da negligenza, imprudenza o imperizia del custode.

Essendo di natura oggettiva, la responsabilità ex art. 2051 c.c. presuppone, per la sua configurabilità, esclusivamente l'esistenza del nesso eziologico fra cosa ed evento. Occorre rilevare, infatti, che, in materia di sinistri avvenuti su strada o suolo pubblico, ormai da alcuni anni la giurisprudenza ha abbandonato l'orientamento secondo cui sarebbe configurabile la responsabilità del custode pubblico soltanto in presenza della c.d. "insidia" o "trabocchetto", entrambe riconducibili all'illecito aquiliano di cui all'art. 2043, (ex plurimis, Cass. n. 366 del 2000, Cass. n. 7938 del 2001, Cass. n. 9092 del 2001, Cass. n. 11250 del 2002, Cass. n. 14993 del 2002, Cass. n. 15710 del 2002, Cass. n. 16356 del 2002, Cass. n. 17152 del 2002, Cass. n. 1571 del 2004, Cass. n. 22592 del 2004), essendo, al contrario, consolidata l'applicazione dell'art. 2051 c.c.. Allo stesso tempo la Corte ha affermato anche che la "notevole estensione del bene" e "l'uso generale e diretto" non determinano di per sé l'impossibilità da parte della pubblica amministrazione di un concreto esercizio del potere di controllo e vigilanza sul bene medesimo; la quale dunque potrebbe essere ritenuta, non già in virtù di un puro e semplice riferimento alla natura demaniale e all'estensione del bene, ma solo a seguito di un'indagine condotta dal giudice con riferimento al caso singolo, e secondo criteri di normalità". Spetta al giudice dunque valutare in concreto se il custode/gestore sia oggettivamente nelle condizioni di mantenere un controllo sul bene in custodia e se, in tal caso, abbia intrapreso tutte le operazioni idonee ad evitare il verificarsi o l'insorgere del pericolo, oppure se, al contrario, non si sia adoperato con la necessaria diligenza al fine di scongiurare tale rischio.

Con la sentenza n. 15042/2008 la Corte di Cassazione ha poi affermato che peculiarità che in astratto possono rendere difficoltoso un effettivo controllo sul bene in custodia "vanno individuate non solo e non tanto nell'estensione territoriale del bene e nelle concrete possibilità di vigilanza su di esso e sul comportamento degli utenti, quanto piuttosto nella natura e nella tipologia delle cause che abbiano provocato il danno: secondo che esse siano intrinseche alla struttura del bene, sì da costituire fattori di rischio conosciuti o conoscibili a priori dal custode (quali, in materia di strade, l'usura o il dissesto del fondo stradale, la presenza di buche, la segnaletica contraddittoria o ingannevole, ecc.), o che si tratti invece di situazioni di pericolo estemporaneamente create da terzi, non conoscibili né eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione. Nel primo caso è agevole individuare la responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c., essendo il custode sicuramente obbligato a controllare lo stato della cosa e a mantenerla in condizioni ottimali di efficienza. Solo nel secondo caso l'emergere dell'agente dannoso può considerarsi fortuito, quanto meno finché non sia trascorso il



tempo ragionevolmente sufficiente perché l'ente gestore acquisisca conoscenza del pericolo venutosi a creare e possa intervenire ad eliminarlo" (Cassazione civile sez. III 2008 n. 15042; in tal senso anche Cass. 1691/2009, Cass. 4495/2011).

Tale orientamento è stato seguito e condiviso anche nel recente passato, quando, nuovamente, la Cassazione, con sentenza n. 14856/2013, si è espressa sul punto, affermando che "la responsabilità ex articolo 2051 del c.c. sussiste in relazione a tutti i danni da essa cagionati, sia per la sua intrinseca natura, sia per l'insorgenza in essa di agenti dannosi, essendo esclusa solo dal caso fortuito" ed ha altresì ribadito che il caso fortuito si configura solo "in relazione a quelle situazioni provocate dagli stessi utenti, ovvero da una repentina e non specificamente prevedibile alterazione dello stato della cosa che, nonostante l'attività di controllo e la diligenza impiegata allo scopo di garantire un intervento tempestivo, non possa essere rimossa o segnalata, per difetto del tempo strettamente necessario a provvedere."

Tale ricostruzione è stata ribadita dalla Suprema Corte in una pronuncia in cui la stessa ha affermato che la responsabilità ex articolo 2051 c.c., per danni da cose in custodia, anche nell'ipotesi di beni demaniali in custodia della pubblica amministrazione, ha carattere oggettivo, ragion per cui si configura in concreto tutte le volte in cui sussiste nesso causale tra la cosa in custodia del danno arrecato, senza che rilevi al riguardo la condotta del custode e l'osservanza o meno di un obbligo di vigilanza (Cass. 8481/2015).

L'insieme degli orientamenti giurisprudenziali consolidati e concordanti portano a ritenere che una strada, anche se privata, possa essere gravata di un uso pubblico indipendentemente dal titolo di proprietà.

Di conseguenza, il carattere della titolarità del bene non è determinante al fine della sua qualificazione normativa, essendo necessario accertare di fatto la destinazione del bene, l'uso a cui è funzionale la strada che, per essere coerenti, va a determinare la sua natura: a servizio di un numero limitato di soggetti o una collettività indistinta (ergo transito pubblico o privato).

L'articolo 19 della Legge 12 febbraio 1958, n. 126, "Disposizioni per la classificazione e la sistemazione delle strade di uso pubblico", pone una particolare definizione alle "strade vicinali" per ricomprendervi "tutte le altre strade non iscritte nelle precedenti categorie e soggette a pubblico transito sono vicinali".

Ciò che caratterizza la demanialità del bene non è la sua appartenenza ad un determinato soggetto o ente (pubblico o privato), ma l'uso a cui è funzionale la strada – il transito pubblico – cioè, oltre al transito dei proprietari frontisti e di quelli in consecuzione, è necessario l'ulteriore requisito dell'uso pubblico esercitato iure servitutis.

Secondo un orientamento consolidato della Corte di Cassazione, ai fini della definizione di "strada", ciò che rileva, ai sensi dell'articolo 2 del nuovo Codice della Strada, è la destinazione di una determinata superficie a uso pubblico e non la titolarità pubblica o privata della proprietà. È pertanto l'uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aeree alle norme del Codice della Strada (Cass. n.14367/2018).

L'ultimo inciso del comma sesto dell'articolo 2 del Codice della Strada conferma questo orientamento giurisprudenziale, ai sensi del quale anche le "strade vicinali" sono assimilate alle strade comunali, nonostante per definizione sia di proprietà privata anche in caso di destinazione a uso pubblico (Cass. n.17350/2008).

In conclusione, si può affermare, pacificamente che la pubblica amministrazione sia la responsabile, in quanto è tenuta di fatto alla manutenzione o messa in sicurezza delle aree, anche di proprietà privata, latitanti le vie pubbliche, quando da esse possa derivare pericolo per gli utenti della strada., poiché se la strada è adibita alla circolazione pubblica, l'amministrazione – nel caso che occupa comunale - ha comunque l'obbligo di provvedere alla sua manutenzione (Cass. civ., 11 novembre 2011, n. 23562). Sempre la Sentenza n. 3216/2017 ribadisce che "il Comune che consenta, per il pubblico transito, di passare su di un'area di proprietà privata, assume l'obbligo di verificare che la manutenzione





dell'area e dei relativi manufatti sia eseguita e, conseguentemente, di provvedervi. Dunque, sorge in capo alla P.A. territoriale, benché non proprietaria della res, un dovere di sorveglianza, che costituisce un obbligo primario della P.A., per il principio del *neminem laedere*, integrando gli estremi della colpa e determinando la responsabilità per il danno cagionato all'utente dell'area, non rilevando che l'obbligo della manutenzione debba necessariamente incombere sul proprietario dell'area medesima”.

Occorre rilevare, inoltre, che l'art. 14 Codice della Strada asserisce che il bene demaniale non presenta mai per l'utente una situazione di pericolo occulto e che la pubblica amministrazione abbia il compito di controllare l'efficienza delle strade, provvedere alla manutenzione e all'apposizione della segnaletica necessaria (art. 42 C.d.S.).

Non risulta peraltro provato da parte dell'Ente comunale la sussistenza dell'elemento del caso fortuito tale da elidere il rapporto di causalità intercorrente tra il danno dell'attore e l'anomalia del bene oggetto di custodia, essendo stato, quest'ultimo, non adeguatamente mantenuto.

Al riguardo, la produzione documentale offerta in comunicazione dal Comune di [REDACTED] rappresentata dai doc. 2 e 3 fasc. convenuto nulla dimostra in ordine all'insorgenza di fattori causali interruttivi del legame eziologico in questione. Oltretutto dal verbale redatto dagli agenti di polizia municipale di [REDACTED] (Prot. n. 5976 del 5.3.2016) si evince che l'intervento di consolidamento dell'edificio in questione non risulti affatto dagli atti del Comune convenuto (cfr. doc. 2, fasc. convenuto); dall'esame di tali documenti (cfr. doc. 2 e 3, fasc. conv.) è quindi possibile inferire in via presuntiva ex art. 2727 c.c. la conseguenza della mancata prova in capo al Comune circa l'esistenza di eventi straordinari e/o imprevedibili, tali di per sé ad interrompere il nesso di causalità materiale, ai sensi di quanto previsto dall'art. 41, co.2, c.p.

Per quanto concerne invece la sussistenza del danno biologico patito dal sig. [REDACTED], è utile considerare quanto accertato dalla CTU, [REDACTED], la quale rileva quanto segue.

“Nel fascicolo telematico si prende visione della relazione di perizia medico legale a firma del dott. [REDACTED] di parte attorea, redatta in data 14.2.17, in riferimento al sinistro del 27. 1.16, la quale conclude per un danno biologico permanente pari al 25%, per un danno specifico nell'ordine del 10% e per una ITT di gg. 90, ITP parziale al 75% di gg. 60 e al 50% di gg. 90.

Più nello specifico, il CTU ricostruisce il quadro clinico del sig. [REDACTED]

La consulenza maxillo- facciale (ospedale S. Orsola) del 11.2.2016 rileva la presenza di “molteplici fratture composte dell'orbita e della regione mastoidea estendenti al basi-cranio... in paziente in precedenza operato ai mascellari per rissamento patologico...attualmente permane importante dolore alla masticazione ..”.

La consulenza ORL c/o Inail del 14.3.2016 rileva “ipoacusia mista dx. compatibile con l'emo-timpano post- traumatico...modesta deflessione del setto nasale a dx. conosciuta dal pz. come preesistente al trauma..”.

Una consulenza maxillo-facciale del 17.3.2016 dispone per la rimozione delle placche di osteosintesi mascellari anteriori che erano state applicate durante l'intervento di avanzamento maxillo-mandibolare, a causa di lamentata persistente sintomatologia dolorosa alla masticazione (ricoverato a tal fine il 15.4.2016, veniva dimesso il 16.4.2016).

L'infortunato veniva nuovamente ricoverato presso il reparto di chirurgia maxillo- facciale dal 30.6.2016 al 2.7.2016 per “flogosi del mascellare superiore da mezzi di sintesi” e sottoposto ad intervento di rimozione di placche e viti.

La visita oculistica del 24.10.2016 (dott. [REDACTED]), per riferita “difficolta' nella visione laterale e nella messa a fuoco in esiti di frattura del pavimento orbitario sx.” evidenzia una “ lieve exoforia per vicino e deficit di convergenza ; danno lieve alle fibre del nervo ottico”.



La consulenza neuropsicologica del professor ██████ in data 18.10.16 conclude per “cefalea post-traumatica e disturbo d’ ansia di tipo prevalentemente situazionale”, quali esiti dell’infornio del 27.1.16.

La consulenza ORL del dott. ██████ in data 26.10.2016 conclude per la presenza di “acufeni e disestesie a carico dell’orecchio destro, in esiti di grave trauma facciale con frattura dell’osso temporale dx- rocca petrosa e mastoide-, frattura della parete laterale e mediale dell’orbita sx. e complicanze a carico degli esiti di pregresso intervento maxillo- facciale”.

Una consulenza maxillo- facciale, in data 1.2.2016 a firma del dott. ██████, evidenzia una “ipertrofia masseterina dx. di grado notevole, in parte precedente al trauma ma da questo verosimilmente aggravata; all’esame endorale modesti pre-contatti occlusali interdentali a dx., in malocclusione preesistente, in particolare a livello canino; soggettivamente cefalea persistente post-traumatica all’emifaccia dx., otalgia ricorrente a carico dell’ orecchio di dx. e parestesie a carico del territorio di innervazione del nervo mentoniero di sinistra.”

La prognosi Inail veniva prolungata fino all’11.9.2016 con ripresa del lavoro il 12.9.2016; la valutazione medico- legale Inail redatta in data 15.9.2016 con diagnosi di “trauma cranio- facciale non commotivo con fratture multiple delle ossa facciali, esiti di emotimpano sinistro, residuo deficit del campo visivo “corrisponde ad un danno permanente pari al 10%.

Questa la situazione di obiettività clinica dell’attore.

“Soggetto lucido e orientato, collaborante, in eccedenza ponderale (kg. 96 per m. 1,80). Obiettività neurologica a norma; dolente la digitopressione in sede mandibolare, ove si osserva a destra una evidente procidenza in corrispondenza del massetere; non deficit dei nervi cranici, non alterazione della coordinazione motoria. ROT a norma. Tono timico in asse, reazione ansiosa situazionale. Deambulazione a norma.” (cfr. pag. 6 CTU).

Di seguito il quadro di anamnesi e sintomatologia soggettiva del sig. ██████.

“Il sig. ██████ riferisce di aver molto sofferto lungo il decorso dell’infornio a causa delle complicanze a livello endorale, essendo già stato in precedenza operato per avanzamento della mandibola; ha praticato continuativamente terapia cortisonica per fatti infettivi intercorrenti. Attualmente riferisce una attenuazione del dolore; ha ripreso l’attività lavorativa da un anno, tuttavia sale sugli automezzi solo se e’ in turno con un collega, in quanto prova angoscia nel rivivere situazioni che gli possano ricordare il sinistro, del quale conserva piena coscienza: evita inoltre di frequentare spazi chiusi ed angusti per l’insorgenza di vertigini. Lamenta la persistenza di cefalea, trattata con terapia analgesica, nonché dolore con la masticazione prolungata. Lamenta, a livello della visione, di percepire una alterazione della forma degli oggetti da parte dell’occhio sinistro. Nega precedenti infornii; riferisce pregresse buone condizioni di salute.” (cfr. pag. 6-7 CTU).

Con riguardo alle considerazioni medico legali, il CTU rileva che “L’ esame della documentazione clinica e la raccolta anamnestica consentono attualmente di concludere per “esiti di trauma cranio-facciale con frattura della rocca petrosa dx. e del pavimento orbitario sx. “, cui hanno fatto seguito le complicanze intervenute a carico di un pregresso intervento di avanzamento della mandibola, gravemente danneggiato dal sinistro “de quo “: il trauma del 27.1.16 ha infatti provocato un disassamento della situazione preesistente, già trattata con placche e viti, richiedendo la rimozione di queste: il decorso ha comportato ripetuti controlli ed interventi chirurgici , l’ultimo nel febbraio scorso. Attualmente permane una condizione di malocclusione con verosimile dolore alla masticazione; esteticamente si osserva, a destra, una evidente procidenza a livello del massetere. Gli accertamenti specialistici effettuati, anche in sede Inail, rimandano ad una lieve ipoacusia mista a dx., compatibile con l’ emo-timpano post- traumatico, e ad un lieve deficit di convergenza a sx. E’ interessante in questa sede rilevare una reazione di ansia situazionale, con comportamento di evitamento delle circostanze connesse con il trauma, evidenziata dallo specialista (██████) dal momento che l’infornio ha vissuto coscientemente il tempo e le modalità del sinistro: queste sequele, in efficiente rapporto di causalità con l’infornio, non sono state valutate da Inail.”



Risulta pacifica quindi la configurabilità, nel caso di specie, del danno biologico patito dal sig. ██████ a causa del sinistro verificatosi nel corso dell'attività lavorativa.

Occorre ora muovere alcune considerazioni con specifico riferimento ai danni conseguenza risarcibili concretamente verificatisi nel caso di specie, quali conseguenza immediata e diretta del fatto illecito.

Nella perizia redatta in data 14.2.17, in riferimento al sinistro del 27.1.16, il Dott. ██████, perito di parte attrice, conclude, in un primo momento, per il riconoscimento in capo al sig. ██████ di un danno biologico permanente pari al 25%, per un danno specifico nell'ordine del 10% e per una ITT di gg. 90, ITP parziale al 75% di gg. 60 e al 50% di gg. 90.

In data 30.6.19 il dott. ██████ rivaluta la situazione, rispetto alla sua precedente perizia del 14.2.17, in ragione di un "sensibile peggioramento del quadro clinico caratterizzato da successivi processi infettivi al massiccio facciale...ricoverato il 2.2.19 ...è stato sottoposto a "pulizia della porzione inferiore del seno mascellare sx., estrazione del 28 in inclusione completa aggettante nel seno mascellare, rimozione del tessuto cicatriziale", rilevando altresì un danno biologico permanente pari al 30%, un danno specifico del 15% ed una rivalutazione a 100 gg. di temporanea totale, 70 gg. a titolo di parziale 75% e 120gg. a titolo di parziale 50%.

Le poste risarcitorie testè accertate dal medico di parte attrice sono state tuttavia ridimensionate dal CTU, ██████, la quale, nella sua relazione tecnica, accerta quanto segue: "Il danno biologico temporaneo decorre per gg. 30 a totale, gg. 60 in termini di parziale 75%, gg. 60 in termini di parziale 50% e gg. 60 in termini di parziale 25%, in ragione soprattutto delle complicanze intercorse a carico del massiccio facciale e descritte nella documentazione di causa; la inabilità lavorativa decorre, come da certificazione Inail, dal 27.1.16 all' 11.9.16. Non residuano ripercussioni negative sulla specifica attività di lavoro, avendo il periziato ripreso normalmente la sua attività lavorativa, anche se in turno con un collega; non si prevedono spese sanitarie future in relazione al sinistro di causa."

Quanto al danno biologico permanente, il CTU ha rilevato:

Si riconosce il diretto nesso di causa tra le lesioni riportate e la dinamica del sinistro "de quo" con postumi quantificabili in ragione del 18% per "esiti di trauma cranio - facciale non commotivo con frattura della rocca petrosa destra ed emo-timpano omolaterale e derivata lieve ipoacusia mista, frattura orbitaria sinistra con modesto deficit di convergenza e lieve deficit del nervo ottico; aggravamento degli esiti di un precedente intervento di avanzamento mandibolare con ripetuti fenomeni infiammatori che hanno richiesto la rimozione di placche e viti; attuale malocclusione dentale con dolenzia alla masticazione; reazione ansiosa situazionale con comportamenti di evitamento fobico".

Tale stima è stata condivisa dai CT di entrambe le parti, che infine, hanno evidentemente giudicato corretta la valutazione complessiva, che ha tenuto conto dell'incidenza del danno su una situazione del massiccio mandibolare già compromessa dagli esiti di una precedente operazione, ed altresì del disagio fobico e psichico provocato dagli esiti dell'incidente.

Da tali valutazioni, in sintesi, il Tribunale non ha motivo di discostarsi, ed in ragione di esse, si ritiene di non riconoscere alcuna personalizzazione del danno in favore del ██████, nell'accezione sopra specificata, giacché le anomalie comportamentali e sofferenze psichiche sviluppate a séguito del sinistro sono state già comprese nella percentuale di danno biologico quantificata dal CTU.

Sul punto, è stato infatti ribadito anche di recente dalla Suprema Corte, sez. I, con Ordinanza n. 27482 del 30/10/2018 che "In tema di danno non patrimoniale da lesione della salute, il danno biologico,





rappresentato dall'incidenza negativa sulle attività quotidiane e sugli aspetti dinamico relazionali della vita del danneggiato, è pregiudizio ontologicamente diverso dal cd. danno morale soggettivo, inteso come sofferenza interiore patita dal soggetto in conseguenza della lesione del suo diritto alla salute; esso, ordinariamente liquidato con il metodo c.d. tabellare in relazione a un "barème" medico legale che esprime in misura percentuale la sintesi di tutte le conseguenze ordinarie che una determinata menomazione presumibilmente riverbera sullo svolgimento delle attività comuni ad ogni persona, può essere incrementato in via di "personalizzazione" in presenza di circostanze specifiche ed eccezionali, tempestivamente allegate e provate dal danneggiato, le quali rendano il danno subito più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti da lesioni personali dello stesso grado sofferte da persone della stessa età e condizione di salute."

Sulla base di tali considerazioni, dunque, si procede alla liquidazione del danno non patrimoniale risarcibile in favore del ██████████, che viene liquidato in euro 70.413,00 secondo i criteri enunciati dalle tabelle del Tribunale di Milano del 2018.

Tabella di riferimento: Tribunale di Milano 2018

Età del danneggiato alla data del sinistro	52 anni
Percentuale di invalidità permanente	18%
Punto base danno non patrimoniale	€ 4.060,08
Giorni di invalidità temporanea totale	30
Giorni di invalidità temporanea parziale al 75%	60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 50%	60
Giorni di invalidità temporanea parziale al 25%	60
Punto base I.T.T.	€ 120,00
Danno risarcibile	€ 54.446,00
Aumento personalizzato (max 41%)	€ 76.769,00
Invalidità temporanea totale	€ 3.600,00
Invalidità temporanea parziale al 75%	€ 5.400,00
Invalidità temporanea parziale al 50%	€ 3.600,00
Invalidità temporanea parziale al 25%	€ 1.800,00
Totale danno biologico temporaneo	€ 14.400,00
<b>TOTALE GENERALE:</b>	<b>€ 68.846,00</b>

A tale danno si sommano le spese vive come riconosciute congrue dal CTU, pari ad € 1.567, e si giunge ad un totale generale di 70.413,00 €.

Ai fini del computo delle poste risarcitorie spettanti in favore dell'attore non può non considerarsi che in data 15.9.2016 l'INAIL ha liquidato, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui al D.P.R.



30.6.1965, n. 1124, l'indennità per infortunio lavorativo patito dal sig. Cocco. L'indennizzo ammonta complessivamente ad euro 21.193,71. Dall'ammontare complessivamente erogato dall'INAIL occorre però, ai fini del calcolo del c.d. danno differenziale biologico, considerare solo la voce patrimoniale corrisposta in favore del lavoratore a titolo di danno biologico, pari ad euro 7.804,96 (cfr. doc.72, fasc. attore).

Ricorre quindi nel caso di specie l'istituto del c.d. danno differenziale, definibile come "Il risarcimento spettante a colui che subisce un infortunio sul luogo di lavoro, nella misura del danno differenziale, è determinato dalla differenza tra l'ammontare complessivo del risarcimento e quello delle indennità liquidate dall'I.N.A.I.L. in dipendenza dell'infortunio." (Trib. Chieti Sent., 14-01-2009).

Al riguardo, l'orientamento consolidatosi della giurisprudenza di legittimità afferma che la determinazione del danno differenziale va effettuata per poste omogenee, distinguendo il campo del danno non patrimoniale da quello relativo alle conseguenze patrimoniali della lesione della salute del lavoratore vittima di infortunio (cfr. Cass. 14 ottobre 2016, n. 20807; vedi anche Cass. 10 aprile 2017, n. 9166; Cass. n. 27669 del 2017 e n. 25618 del 2018).

E' doveroso, per una corretta liquidazione del danno oggetto di causa, rilevare infatti che l'art. 13 del decreto legislativo n. 38/2000, prevede che per gli infortuni occorsi o comunque denunciati in seguito all'entrata in vigore del decreto ministeriale contenente le tabelle delle menomazioni -25 luglio 2000-, l'INAIL indennizza anche il danno biologico e per le lesioni ricomprese dal 6% di i.p. fino al 15%, l'INAIL corrisponde, in forma capitale, solo un indennizzo a titolo di danno biologico, mentre le menomazioni di grado pari o superiore al 16% di i.p. -II fascia- "danno diritto all'erogazione di un'ulteriore quota di rendita per l'indennizzo delle conseguenze delle stesse, commisurata al grado di menomazione, alla retribuzione dell'assicurato e al coefficiente di cui alla apposita "tabella dei coefficienti", che costituiscono indici di determinazione della percentuale di retribuzione da prendere in riferimento per l'indennizzo delle conseguenze patrimoniali, in relazione alla categoria di attività lavorativa di appartenenza dell'assicurato e alla ricollocabilità dello stesso".

A conforto della tesi qui espressa, premessa l'ontologica differenza tra risarcimento ed indennizzo (peraltro riconosciuto anche dai sostenitori della tesi opposta), si richiama altresì il dettato letterale della legge delega (art. 55 lett. a) L. 144/1999), la quale concerne la previsione di "un'idonea copertura e valutazione indennitaria del danno biologico" e prima ancora il documento conclusivo del "tavolo tecnico di concertazione per la riforma del testo unico", risalente al luglio 1999, secondo cui l'indennizzo del danno biologico è determinato "in misura diversa dal danno civilistico, dovendo mirare ad assicurare all'infortunato i mezzi di sussistenza pregiudicati dall'infortunio, secondo quanto previsto dall'art. 38 Cost., e non a risarcire il danno nell'esatta misura in cui si è verificato". Occorre evidenziare, inoltre, che questo giudice aderisce all'orientamento della giurisprudenza di merito (Corte d'Appello di Venezia, sez. lav. 21.7.2011; Trib. Treviso 8.8.2011; Trib. Reggio Calabria 9.6.2010; Trib. Bassano del Grappa, 2.12.2004; contra Trib. Siena 17.6.2008; Trib. Terni 12.6.2008; Trib. Pisa 6.3.2008; id 15.2.2008; Trib. Bassano del Grappa, 29.10.2007; Trib. Vicenza 4.5.2007; Trib. Arezzo 13.2.2007; Trib. Vicenza 15.9.2006), secondo cui, nel caso di invalidità permanente superiore al 15% e, quindi, di corresponsione da parte dell'I.N.A.I.L. sia della rendita a titolo di danno biologico sia della rendita a titolo di danno patrimoniale (per diminuita capacità di lavoro specifica), dall'importo integrale del danno che deve essere risarcito al lavoratore secondo i criteri civilistici, deve essere detratta la capitalizzazione delle singole poste indennitarie erogate dall'I.N.A.I.L., singolarmente considerate - e, quindi, detraendo dall'ammontare dell'integrale danno biologico spettante al lavoratore la capitalizzazione della rendita erogata dall'I.N.A.I.L. per il pregiudizio alla salute, e dal danno patrimoniale la capitalizzazione della rendita per la perdita della capacità di lavoro specifica - e non già dall'ammontare del danno complessivamente spettante al lavoratore vada detratta la capitalizzazione dell'intera rendita erogata dall'I.N.A.I.L. (ossia la somma di quella erogata a titolo di danno biologico e di quella erogata a titolo di danno patrimoniale); infatti, diversamente, ammettere che dall'ammontare integrale del danno spettante al lavoratore possa essere detratta la complessiva capitalizzazione delle



due rendite erogate dall'INAIL, potrebbe comportare che il quantum riconosciuto dall'I.N.A.I.L. a titolo di indennizzo per la diminuzione della capacità di lavoro generica vada a diminuire il quantum spettante al lavoratore a titolo di danno differenziale quantitativo (danno biologico permanente differenziale) e/o qualitativo (danno biologico temporaneo, danno morale, danno esistenziale); tuttavia tale conseguenza sarebbe in netto contrasto con il principio del bipolarismo tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale enunciato dalla Suprema Corte (Cass. S.U. 26972/2008 cit.) e con il divieto di commistione tra danno patrimoniale e danno non patrimoniale enunciato dalla Corte Costituzionale sia ai fini dell'individuazione dei limiti del regresso dell'I.N.A.I.L. (sent. 18.5.1989, n. 319 che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 28 co. 3, 4 e 5 L. 24.12.1969, n. 990 nella parte in cui non esclude che gli enti gestori delle assicurazioni sociali possano esercitare l'azione surrogatoria con pregiudizio del diritto dell'assistito al risarcimento dei danni alla persona non altrimenti risarciti), sia ai fini dell'individuazione dei limiti dell'esonero del datore di lavoro dalla responsabilità civile per gli infortuni occorsi ai propri dipendenti (sent. 11.7.1991, n. 356 che, con riferimento ad epoca antecedente la riforma ex art. 13 D.Lgs. 23.2.2000, n. 38, ha statuito che all'azione di risarcimento del danno da lesione del diritto alla salute, per gli effetti non collegati alla eventuale diminuzione della capacità lavorativa o alla eventuale perdita di guadagno, non può essere opposto l'esonero dalla responsabilità civile previsto dall'art. 10 co. 1 e 2 D.P.R. 30.6.1965, n. 1124 a favore del datore di lavoro).

Ne discende pertanto che il danno non patrimoniale risarcibile in favore dell'attore risulta pari ad euro 62.608,04. Ovvero il danno come sopra liquidato, decurtato dell'importo liquidato da INAIL a titolo di risarcimento per il danno biologico.

Su tale somma, trattandosi di debito di valore ad oggi cristallizzato in debito di valuta, sono dovuti, anziché rivalutazione ed interessi sulla somma devalutata alla data del sinistro, in conformità alle indicazioni di Cass. SS. UU. N. 1712/1995, i soli interessi legali sulla somma come sopra liquidata ma a far tempo da una data intermedia tra quella del sinistro e la data della presente sentenza in funzione compensativa, data che si individua nel 1 marzo 2018.

## CONCLUSIONI. SPESE DI LITE

Le spese di lite del giudizio e le spese di CTP sostenute per l'assistenza alle operazioni peritali in corso di causa, e di CTU, vista la totale soccombenza del Comune ██████████, vengono poste interamente a carico di quest'ultimo e liquidate come in dispositivo, tenendosi conto del valore della causa e dell'attività difensiva concretamente svolta, sulla scorta dei parametri di cui al D.M. n. 55/2014 e s.m.i..

P.Q.M.

Il Giudice, definitivamente pronunciando, così dispone:

- 1) accoglie la domanda attorea e, per l'effetto, condanna il Comune ██████████, in persona del Sindaco pro tempore, a corrispondere in favore del sig. ██████████, la somma complessiva di euro 62.608,04 a titolo di risarcimento del danno biologico ed al netto della voce di indennità per danno biologico a erogata dall'INAIL, già percepita dall'attore, importo comprensivo delle spese mediche pari ad euro 1.567,00 sostenute dall'attore in conseguenza del sinistro, oltre ad interessi legali in funzione compensativa a far tempo dal 1 marzo 2018;
- 2) condanna il Comune di ██████████ al pagamento delle spese processuali, così liquidate: euro 10.343,00 per onorari e compensi; di cui il 15% della somma che precede a titolo di spese generali; euro 518,00 per spese specifiche;
- 3) pone interamente a carico della parte soccombente le spese della CTU e di CTP come anticipate e documentate.

IVA e Cassa come per legge.



Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.

Bologna, 23.7.2020

Il Giudice  
dott. Alessandra Arceri

dott. Alessandra Arceri

